REGOLAMENTO (CEE) N. 2729/81 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 1981

che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione e del regime di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione e del regime di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono state stabilite con regolamento (CEE) n. 2044/75 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3474/80 (3); che tale regolamento ha subito numerose modifiche; che, per maggiore chiarezza ed efficienza amministrativa, è pertanto opportuno procedere ad una codificazione, armonizzando le norme specifiche adottate per determinati prodotti e, al tempo stesso, ritoccando i tassi della cauzione relativa ai titoli;

considerando che l'esperienza acquisita in materia di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore lattiero-caseario consiglia inoltre di provvedere a migliorare i meccanismi decisionali per i casi di revisione dell'importo della restituzione; che l'analisi di una determinata situazione e l'adozione di una decisione al riguardo sono facilitate e possono svolgersi in condizioni più serene, se la Commissione e gli Stati membri rappresentati in seno al comitato di gestione conoscono con esattezza i quantitativi per i quali è stata chiesta la fissazione anticipata della restituzione valida fino a quel momento, senza che detti quantitativi rischino di aumentare per effetto di domande presentate – talvolta per ragioni speculative – il giorno stesso delle deliberazioni in causa; che è pertanto opportuno prescrivere che, nel giorno consueto di tali deliberazioni, non si proceda alla fissazione anticipata delle restituzioni; che la regolamentazione deve essere quindi completata in conformità;

considerando che l'esperienza acquisita mette in luce la necessità di portare a conoscenza degli interessati l'elenco degli organismi cui compete in via esclusiva indire, nel settore lattiero-caseario, gare ai sensi dell'articolo 43 del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4);

considerando che le disposizioni specifiche del presente regolamento sono complementari oppure derogatorie a quelle del regolamento (CEE) n. 3183/80;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI TITOLI D'IMPORTAZIONE E DI ESPORTAZIONE

Articolo 1

1. La cauzione relativa ai titoli d'importazione e di esportazione ammonta, per 100 kg netti di prodotto, a:

— 1,00 ECU per i prodotti della voce 04.01 della tariffa doganale comune,

— 3,00 ECU per i prodotti della voce 04.04 della tariffa doganale comune,

— 4,00 ECU per i prodotti della voce 04.03 della tariffa doganale comune,

— 2,00 ECU per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68.

2. Non è tuttavia necessaria alcuna cauzione per i titoli di esportazione menzionati all'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 2

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 3183/80, non è richiesto né può essere presentato alcun titolo d'importazione o di esportazione per realizzare un'operazione che interessi un quantitativo non superiore a:

— 500 kg per i prodotti di cui alle voci 04.03 o 04.04 della tariffa doganale comune,

— 1 000 kg per gli altri prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 15.
(3) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 50.
(4) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

TITOLO II

MODALITÀ PARTICOLARI RELATIVE AI TITOLI D'IMPORTAZIONE

Articolo 3

Per quanto riguarda il titolo d'importazione da presentare, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento si applicano le seguenti modalità particolari:

1. Il titolo d'importazione è valido dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80, fino alla scadenza del secondo mese successivo.

2. Per i prodotti inclusi in sottovoci della tariffa doganale comune, per le quali viene applicato come criterio di delimitazione il prezzo espresso in ECU, l'interessato può indicare, nella domanda di titolo d'importazione, due sottovoci aventi la stessa base di delimitazione.

 Le due sottovoci indicate nella domanda devono figurare nel titolo.

TITOLO III

MODALITÀ PARTICOLARI RELATIVE AI TITOLI DI ESPORTAZIONE

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 4

1. Qualsiasi esportazione fuori della Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 per i quali viene fissata in anticipo una restituzione è soggetta alla presentazione di un titolo di esportazione.

2. Inoltre, se la restituzione non viene fissata in anticipo, l'esportazione fuori della Comunità dei prodotti della sottovoce 04.02 A II b) e della voce 04.03 della tariffa doganale comune è parimenti soggetta alla presentazione di un titolo di esportazione.

3. Le domande di titolo di esportazione ed i titoli stessi devono recare, nella casella 13, l'indicazione del paese di destinazione o della destinazione particolare ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79.

Articolo 5

Se nell'allegato del regolamento che fissa le restituzioni sono menzionate sottovoci che non figurano nella tariffa doganale comune, la domanda di titolo di esportazione ed il titolo stesso devono specificare, nella casella 7, il prodotto in causa designato conformemente a detto allegato, mentre la sottovoce tariffaria indicata nella casella 8 deve essere preceduta dal termine «ex». Il titolo è valido esclusivamente per il prodotto così designato.

Sezione 2

Titoli di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione

Articolo 6

1. Se un titolo di esportazione non comportante fissazione anticipata della restituzione interessa un prodotto di cui alla sottovoce 04.02 A II o alla voce 04.03 della tariffa doganale comune e se questo prodotto deve essere esportato in base ad un regolamento che esclude la concessione di restituzioni, in particolare nell'ambito dell'aiuto alimentare, la domanda di titolo ed il titolo stesso devono precisare il regolamento di cui trattasi, recando, nella casella 12, una delle diciture seguenti:

— «Særlig udførsel [forordning (EØF) nr. / . .]»,

— «Sonderausfuhr [Verordnung (EWG) Nr. / . .]»,

— «Ειδική εξαγωγή [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. / . .]»,

— «Special export [Regulation (EEC) No / . .]»,

— «Exportation spéciale [règlement (CEE) n° / . .]»,

— «Esportazione speciale [regolamento (CEE) n. / . .]»,

— «Bijzondere uitvoer [Verordening (EEG) nr. / . .].

2. I titoli di cui al paragrafo 1:

a) devono recare, nella casella 18 a), una delle diciture seguenti:

 — «Eksporteres uden restitution»,

 — «Ausfuhr ohne Erstattung»,

 — «Πρός εξαγωγή χωρίς επιστροφή»,

 — «To be exported without refund»,

 — «À exporter sans restitution»,

 — «Da esportare senza restituzione»,

 — «Uitvoer zonder restitutie»;

b) sono validi per una sola esportazione da effettuare nel quadro del regolamento citato nella casella 12.

Articolo 7

Un titolo di esportazione non comportante fissazione anticipata della restituzione è valido dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80, fino alla scadenza del secondo mese successivo.

Sezione 3

Titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione

Articolo 8

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 la restituzione viene fissata in anticipo su richiesta. Tuttavia, per i prodotti di cui all'allegato I esportati verso le destinazioni ivi indicate, la fissazione anticipata della restituzione è esclusa.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3183/80, le domande di titolo di esportazione comportante fissazione anticipata della restituzione per uno dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, presentate conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3183/80, qualora vengano inoltrate di giovedì, si considerano presentate il primo giorno lavorativo successivo al giovedì in questione.

Articolo 9

Fatte salve le disposizioni particolari di cui all'articolo 15, un titolo di esportazione rilasciato nel quadro di una fissazione anticipata della restituzione è valido dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80, fino alla scadenza del periodo indicato nell'allegato II per il prodotto in causa.

Tuttavia, in casi particolari, può essere prevista una durata di validità speciale.

Articolo 10

1. I titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per i prodotti della sottovoce 04.02 A II b) e della voce 04.03 della tariffa doganale comune vengono rilasciati effettivamente il quinto giorno lavorativo successivo alla presentazione della domanda, sempreché, nel frattempo, non siano state adottate misure particolari.

2. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80, i diritti derivanti dal titolo di esportazione comportante fissazione anticipata della restituzione per i prodotti della sottovoce 04.02 A II b) e della voce 04.03 della tariffa doganale comune non sono trasferibili.

Articolo 11

1. Qualora, in base all'allegato I, la restituzione per un prodotto possa essere fissata in anticipo soltanto per determinate destinazioni, il titolo comportante fissazione anticipata della restituzione obbliga ad esportare verso una destinazione diversa da quelle indicate in detto allegato.

2. Inoltre, se in base all'allegato I la possibilità di fissazione anticipata per tutte le destinazioni o per alcune di esse è limitata a determinati prodotti inclusi in una sottovoce della tariffa doganale comune, la domanda di titolo ed il titolo stesso devono recare, nella casella 7, la designazione dei prodotti che beneficiano di fissazione anticipata della restituzione e, nella casella 8, la sottovoce della tariffa doganale comune preceduta dal termine «ex».

Il titolo è valido esclusivamente per il prodotto così designato.

3. Qualora, in base all'allegato II, una destinazione obbligatoria determini la durata di validità del titolo, il titolo di esportazione rilasciato per il prodotto in causa e non indicante la destinazione obbligatoria obbliga ad esportare verso una destinazione diversa da quest'ultima.

Articolo 12

Se per un caso di forza maggiore la validità di un titolo di esportazione comportante fissazione anticipata della restituzione è prorogata conformemente all'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 3183/80, l'esportazione – ai fini di un adeguamento della restituzione fissata in anticipo – si considera effettuata l'ultimo giorno della durata di validità iniziale.

Articolo 13

1. Per quanto riguarda i prodotti di cui alla sottovoce 04.02 B della tariffa doganale comune, il titolo d'esportazione può essere rilasciato, su richiesta dell'interessato:

— per uno dei due elementi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1098/68,

— ovvero per entrambi detti elementi.

2. In caso di applicazione del paragrafo 1, primo trattino, la domanda di titolo e il titolo stesso devono recare, nella casella 12, secondo il caso, una delle diciture seguenti:

— «Forudfastsættelse for mælkeelementet»,

— «Vorausfestsetzung beschränkt auf den Teilbetrag für Milch»,

— «Προκαθορισμός περιοριζόμενος μόνο στό στοιχεῖο γάλα»,

— «Advance fixing in respect of milk component only»,

— «Fixation à l'avance limitée à l'élément lait»,

— «Fissazione in anticipo limitata all'elemento latte»,

— «Vaststelling vooraf beperkt tot het element melk»,

oppure una delle seguenti:

— «Forudfastsættelse for sukkerelementet»,

— «Vorausfestsetzung beschränkt auf den Teilbetrag für Zucker»,

— «Προκαθορισμός περιοριζόμενος μόνο στό στοιχεῖο ζάχαρη»,

— «Advance fixing in respect of sugar component only»,

— «Fixation à l'avance limitée à l'élément sucre»,

— «Fissazione in anticipo limitata all'elemento zucchero»,

— «Vaststelling vooraf beperkt tot het element suiker».

TITOLO IV

MODALITÀ PARTICOLARI IN CASO DI FISSAZIONE ANTICIPATA DELLA RESTITUZIONE NEL QUADRO DI UNA GARA

Articolo 14

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 43 del regolamento (CEE) n. 3183/80 ai prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68:

a) un eventuale invito non riservato a presentare offerte entro un termine stabilito può essere considerato alla stregua di un bando di gara soltanto se:

 — proviene da uno degli organismi pubblici o di diritto pubblico che figurano in un elenco da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68;

 — è rivolto ad un numero non limitato di esportatori, in particolare mediante pubblicazione;

 — precisa i termini di consegna stipulati nonché la data e, se del caso, l'ora limite per la presentazione delle offerte;

b) si applicano le modalità particolari definite agli articoli 15 e 16.

Articolo 15

1. In caso di esportazione in base a gara indetta da uno degli organismi di cui all'articolo 14, il titolo di esportazione comportante fissazione anticipata della restituzione è valido a decorrere dalla data di rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80, sino alla data entro la quale devono essere soddisfatti gli obblighi che scaturiscono dall'aggiudicazione.

La durata di validità del titolo non può tuttavia essere superiore ai periodi indicati nell'allegato III.

2. Le misure particolari previste dall'articolo 10, paragrafo 1, possono impedire il rilascio del titolo di esportazione di cui al presente articolo unicamente ove abbiano effetto al più tardi il quinto giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda di titolo.

3. In deroga all'articolo 43, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3183/80, il termine entro il quale il richiedente del titolo deve comunicare all'organismo incaricato del rilascio i risultati della gara, o deve fornire la prova del rinvio del termine ultimo per la presentazione delle offerte, è fissato a quaranta giorni successivi al termine ultimo per la presentazione di dette offerte.

Articolo 16

1. Se le condizioni di una gara indetta da forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro ma non appartenenti a quest'ultimo stabiliscono soltanto approssimativamente la quantità di latte o di prodotti lattiero-caseari la fornire, poiché il quantitativo esatto che sarà effettivamente fornito può essere determinato solo alla fine del periodo di consegna previsto dalla gara, il titolo comportante fissazione anticipata della restituzione è rilasciato per la quantità stabilita approssimativamente nelle condizioni di gara, in appresso denominata quantità indicativa. In tal caso, la domanda di titolo ed il titolo stesso devono recare, nella casella 12, una delle diciture seguenti:

— «Anslået mængde»,

— «Richtmenge»,

— «Ἐνδεικτική ποσότητα»,

— «Target quantity»,

— «Quantité indicative»,

— «Quantità indicativa»,

— «Geschatte hoeveelheid».

Il titolo può essere utilizzato soltanto per tale quantità.

L'impegno di esportare è soddisfatto quando la quantità determinata per la fornitura eseguita dall'organismo che ha proceduto alla gara, in appresso denominata quantità definitiva, è stata esportata. Gli interessati forniscono all'organismo emittente le relative prove.

2. Ove la quantità da esportare risulti superiore alla quantità indicativa, l'organismo che ha emesso il titolo

originario rilascia, su richiesta dell'interessato, uno o più titoli complementari.

Il titolo complementare deve recare le stesse indicazioni che figurano nel titolo originario, salvo quelle relative alla quantità ed alla data di rilascio. Esso deve inoltre recare, nella casella 2, una delle diciture seguenti:

— «Ekstra licens»,

— «Zusatzlizenz»,

— «Συμπληρωματικό πιστοποιητικό»,

— «Supplementary licence»,

— «Certificat complémentaire»,

— «Titolo complementare»,

— «Aanvullend certificaat».

3. Ove la quantità definitiva risulti inferiore alla quantità indicativa menzionata nel titolo originario ed eventualmente nel titolo o nei titoli complementari, la cauzione corrispondente alla quantità residua viene svincolata.

4. Le disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 3, primo comma e dell'articolo 43, paragrafo 2, secondo e terzo comma del regolamento (CEE) n. 3183/80 non si applicano ai titoli di cui al presente articolo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

1. Il regolamento (CEE) n. 2044/75 è abrogato.

2. In tutti gli atti comunitari ogni richiamo agli articoli del regolamento (CEE) n. 2044/75 si considera riferito ai corrispondenti articoli del presente regolamento.

3. Il regolamento (CEE) n. 2044/75 resta tuttavia applicabile per i titoli di cui sia stata fatta domanda prima della data di entrata in applicazione del presente regolamento.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° novembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 1981.

Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti e delle destinazioni per i quali la fissazione anticipata della restituzione è esclusa

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Destinazione
04.04		Austria, zona D, Ceuta, Melilla e Andorra
ex 04.04 E I b) 5	Butterkäse, Danbo, Edam, Elbo, Esrom, Fontal, Fontina, Fynbo, Galantine, Gouda, Havarti, Italico, Maribo, Molbo, Mimolette, Samsø, Saint-Paulin, Tilsit, Tybo e gli altri formaggi aventi un tenore di materie grasse uguale o superiore a 30 %, in peso, della sostanza secca ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 67 %	Liechtenstein, Svizzera

ALLEGATO II

Durata di validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione

Durata di validità	Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Destinazione obbligatoria (1)
a) 30 giorni	04.04	Formaggi e latticini	Zona E e Canada
b) Fino alla scadenza del sesto mese successivo a quello del rilascio del titolo	Gli altri prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68		

(1) Vedi articolo 11, paragrafo 3. Tuttavia, nel caso in cui l'allegato I escluda la fissazione anticipata della restituzione per determinati prodotti e destinazioni, il titolo di esportazione rilasciato per tali prodotti obbliga ad esportare verso una destinazione diversa da quella indicata nell'allegato I.

ALLEGATO III

Durata di validità massima dei titoli di esportazione in base a gara

Durata di validità	Designazione delle merci (n. della tariffa doganale comune)	Osservazioni
a) Sino alla fine del tredicesimo mese successivo al mese di rilascio	Gli altri prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68	Eccettuate le esportazioni di cui alla lettera b)
b) Sino alla fine del diciottesimo mese successivo al mese di rilascio	Tutti i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati in base a gara indetta dalle forze armate (articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento)	